



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08. 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente:



VISTO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 4726 del 31.06.2016 con cui si erano verificati i requisiti per il mantenimento delle società oggetto anche della presente ricognizione, del quale il presente atto ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

RICHIAMATA la delibera consigliare n. 40 del 29.09.2017 esecutiva ai sensi di legge con cui questo ente aveva provvedo ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazione ex art. 24 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni, individuando i provvedimenti che si sintetizzano nel seguente prospetto:

| n° | Ragione sociale società | Decisioni |
|----|-------------------------|--|
| 1 | AGS SPA | Mantenimento per funzioni stabilite dalla normativa riferite al servizio idrico integrato |
| 2 | MARINA DI NAVENE SRL | Mantenimento per la produzione di servizi di interesse generale con valutazioni da adottare per i mantenimento della stessa in ordine al rapporto personale amministratori e volume d'affari attualmente inferiore all'importo di € 1.000.000,00 |
| 3 | AEROPORTO CATULLO SPA | Cessione della partecipazione mediante procedura di cui all'art. 10 c.2 tulp 175 (procedura negoziata) |

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18. legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- c) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di in servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui nell'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- e) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- f) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) che ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art, 20, c. 1, T.U.S.P.;

VISTE le note fatte pervenire delle società partecipate che devono essere sottoposte alle verifiche indicate dalla vigente normativa;

VISTE le linee guida predisposte in raccordo tra la Corte dei Conti e il Dipartimento del Tesoro del MEF;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;

RITENUTO doveroso integrare la documentazione presentata con l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato al presente atto in cui sono indicate le motivazioni dei provvedimenti da adottare e gli indirizzi di competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto doveroso confermare la partecipazione delle società in house:

- Asmel Consortile scarl in quanto gestore dei servizi di committenza previsti dal d.lgs. 50/2016;
- A.g.s. spa gestore del servizio idrico integrato;
- Marina di Navene s.r.l. per le motivazioni indicate nella scheda di cui all'allegato A e nel dispositivo del presente atto. Inoltre la società in questione:

- svolge servizi di interesse generale ex art. 4 comma 3 D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'ente socio, in un ambito di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico della comunità di Malcesine e che l'Amministrazione comunale non è in grado di gestire efficacemente mediante la propria struttura amministrativa;
- viene ritenuta indispensabile per l'attuazione dei programmi amministrativi dell'ente di promozione e valorizzazione del territorio anche per gli aspetti turistici in relazione alle attività specialistiche;
- ha in essere un contratto di servizio con FRAGLIA VELA, una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro affiliata alla F.I.V. e al C.O.N.I. che necessita di infrastrutture moderne e funzionali per l'esercizio dell'attività sociale, della pratica della vela e dello svolgimento di importanti manifestazioni velistiche, a beneficio di tutta la Comunità di Malcesine e della vocazione turistica del capoluogo;

VISTO che nel corso del 2020 si è conclusa la procedura di dismissione della società Aeroporto Valerio Catullo spa;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento in questione;

DELIBERA



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

Fax 045 6589912

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e riassunto nelle tabelle sotto riportate:

Partecipazioni dirette

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Marina Navene srl | 03383700238 | 100% | mantenere | Vedi allegato A |
| Asmel Consortile S.C. A R.L. | 12236141003 | 0,093% | mantenere | Vedi allegato A |
| Azienda Gardesana Servizi Spa | 80019800236 | 5% | mantenere | Vedi allegato A |
| Aeroporto Valerio Catullo Di Verona Villafranca Spa | 00841510233 | 0,041% | Razionalizzare mediante vendita di quote | Vedi allegato A |

Partecipazioni indirette detenute attraverso Ags Spa:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| Depurazioni Benacensi Scrl | 03731280230 | 2,5% | mantenere | Vedi allegato A |
| Vivereacqua Scarl | 04042120230 | 0,1% | mantenere | Vedi allegato A |
| ... | ... | | | |
| ... | ... | | | |
| ... | ... | | | |
| ... | ... | | | |

- 2) di dare atto che nell'anno in corso è terminata la procedura di alienazione della partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo spa;
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente atto, risollecitando l'indirizzo agli organi societari della Marina di Navene srl di predisporre idoneo piano industriale per l'avvio di ulteriori attività previste dallo statuto societario, in particolar modo per l'avvio e la gestione di parcheggi in particolare se funzionali alla struttura portuale, per dar modo a questo Ente di valutare se la Società potrà avere i requisiti previsti dalla vigente normativa per il mantenimento della partecipazione, in relazione al piano di sviluppo



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

in corso di predisposizione, subordinato all'acquisizione di pareri specifici per valutare la situazione patrimoniale ed amministrativa della società in questione;

- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alle società partecipate e alla Corte dei Conti.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 134, c.4, D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 71 - 2020

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Finanziaria

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08. 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto e della necessità di dare indirizzi tassativi e puntuali alla società Marina di Navene srl per valutare la possibilità di affidare ulteriori attività come previsto dallo statuto societario in relazione alle vigenti normative.

Malcesine, 17-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Chincarini Rag. Ezio Pietro



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 71 - 2020

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Finanziaria

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08. 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Malcesine, 17-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E
CONTROLLI DI GESTIONE
CHINCARINI RAG. EZIO PIETRO



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del 23-12-2020

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - DETERMINAZIONI.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12.01.2021.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.01.2021 ai sensi dell'art. 134 comma 3 - del D.Leg.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Li, 29.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Cini Marco